



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0046/TFNSD-2025-2026  
Registro procedimenti n. 0035/TFNSD/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente  
Valentina Ramella - Vice Presidente  
Valentina Aragona - Componente  
Leopoldo Di Bonito - Componente  
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)  
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3445/782pf24-25/GC/DP/ff del 4 agosto 2025, depositato il 7 agosto 2025, nei confronti del sig. Giuseppe Colucci e della società ASD Football Ambivere, la seguente

### DECISIONE

#### Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 3445/782pf24-25/GC/DP/ff del 4 agosto 2025, depositato il 7 agosto 2025, nei confronti di:

1. sig. COLUCCI Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente e Rappresentante Legale della società A.S.D. FOOTBALL AMBIVERE, per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico e dall'art. 38 comma 4 delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il sig. MARCO PAREDI, in costanza di tesseramento per la S.S.D. MAPELLO A R.L., svolgesse nel corso della stagione sportiva 2024-25 attività in favore della società A.S.D. FOOTBALL AMBIVERE, affiancando e talora sostituendo il sig. ROBERTO PAREDI nello svolgimento del proprio incarico di dirigente nelle categorie di base ed allenatore della categoria "Primi Calci" anno 2017; della violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 39 comma 1 lett. G) del Regolamento Settore Tecnico, dall'art. 23 comma 1 delle N.O.I.F., nonché al C.U. del Settore Tecnico n. 29/2024-25 e al C.U. n. 1 del S.G.S. del 10 luglio 2024 per aver consentito o comunque non impedito che il sig. ROBERTO PAREDI svolgesse attività di allenatore della categoria "Primi Calci" 2017 presso la A.S.D. FOOTBALL AMBIVERE nel corso della stagione sportiva 2024-25 in assenza delle prescritte qualifiche e di iscrizione presso il Settore Tecnico;
2. società A.S.D. FOOTBALL AMBIVERE a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe Colucci, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione, nonché dai sig.ri Marco Paredi e Roberto Paredi, così come riportati nei capi di incolpazione contenuti nella comunicazione di conclusione delle indagini notificata, in precedenza richiamati.

#### L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la società ASD Football Ambivere hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza gli Avv.ti Enrico Liberati e Cristina Fanetti in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Francesca Auci in rappresentanza della società ASD Football Ambivere, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica alla società ASD Football Ambivere la sanzione di euro 670,00 (seicentasettanta/00) di ammenda.  
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell'accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 127, commi 4 e 5, CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 settembre 2025.

IL RELATORE  
Valentino Fedeli

IL PRESIDENTE  
Carlo Sica

Depositato in data 16 settembre 2025.

IL SEGRETARIO  
Marco Lai